

# CAD e fonti regionali

Pietro Falletta



**AGID**

18 maggio 2020

Agenzia per l'Italia Digitale

## Il riparto di competenze Stato/regioni

L'art. 117, 2° comma, lett. r), Cost., assegna alla **competenza legislativa esclusiva statale** la materia del “**coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**”.

Trattandosi di materia «**trasversale**», l'intreccio con le materie di competenza regionale può comportare una sostanziale attrazione della disciplina a favore dello Stato, anche in osservanza dei vincoli comunitari che influiscono direttamente sulla discrezionalità del legislatore nelle scelte fondamentali della regolazione del settore.

Va considerata anche la materia «**ordinamento della comunicazione**», che l'art. 117, 3° comma, assegna alla **potestà concorrente**. In questo caso, l'ambito di competenza regionale riguarda la disciplina di dettaglio nell'ambito dei principi fondamentali della materia dettati dallo Stato.

## Le modalità del coordinamento

L'art. 14 del CAD precisa le modalità del coordinamento.

- lo Stato disciplina il **coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**, dettando anche le **regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime**.
- Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le **intese e gli accordi** e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per **realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso** e per l'**individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71**
- Le regioni promuovono sul territorio **azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali**.

## Effetti sulle competenze

- **Potestà legislativa:** disciplina esclusiva statale sul coordinamento; disciplina regionale su ambiti di competenza regionale, sempre nei limiti della legislazione di coordinamento, nonché dei principi fondamentali previsti da leggi cornice statali
- **Potestà amministrativa:** cooperazione multilevel per l'adozione degli indirizzi e per l'attuazione dei processi di digitalizzazione; coordinamento regionale per l'attuazione dei processi di digitalizzazione a livello regionale e locale, nei limiti degli indirizzi e dei processi concordati a livello statale

## Contesto nazionale – normativa dematerializzazione



- D. lgs. n. 82/2005 - *Codice dell'amministrazione digitale*
- D.P.R. n. 445/2000 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*
- D.Lgs.n. 42/2004 – *Codice dei beni culturali*
- DPCM 13 novembre 2014 - *Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*
- *Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (in corso di pubblicazione)*

## Obiettivi del processo di dematerializzazione

### Capo III CAD

- **“conversione” di un documento cartaceo in un documento informatico**, preservandone sia il relativo valore giuridico e probatorio, sia gli elementi afferenti al contesto archivistico di riferimento
- **sostituzione e possibilità di eliminare** (o “scartare”, secondo il preciso termine archivistico) **i documenti originali analogici** dei quali si è prodotta una copia informatica avente il medesimo valore giuridico, probatorio e archivistico dei rispettivi originali
- **riorganizzazione, reingegnerizzazione ed efficienza** dei procedimenti e dei servizi resi disponibili on line agli utenti

## Principi del processo di dematerializzazione

- Le pubbliche amministrazioni formano **gli originali** dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, **con mezzi informatici** secondo le disposizioni di cui al CAD e le regole tecniche di cui all'articolo 71 (art. 40 CAD)
- Le pubbliche amministrazioni gestiscono i **procedimenti amministrativi** utilizzando le **tecnologie dell'informazione e della comunicazione** (art. 41 CAD)
- Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il **recupero su supporto informatico** dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna **la conservazione** e provvedono alla predisposizione dei conseguenti **piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici**, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 (art. 42 CAD)

# Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

## Art. 20, comma 1-bis

**Il documento informatico** soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile **quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore,** attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio **sono liberamente valutabili in giudizio,** in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità.



# Copie per immagine di documenti analogici

## Formazione

### **Art. 22, comma 1-bis, del CAD**

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, **previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

# Copie per immagine di documenti analogici

## Efficacia probatoria

### Art. 22, comma 2

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno **la stessa efficacia probatoria degli originali** da cui sono estratte, se la loro **conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

### Art. 22, comma 3

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno **la stessa efficacia probatoria degli originali** da cui sono tratte se la loro **conformità all'originale non è espressamente disconosciuta**.

# Documenti amministrativi informatici

## Formazione ed efficacia della copia

### **Art. 23-ter, comma 1-bis (formazione)**

La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, **previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

### **Art. 23-ter, comma 3 (efficacia probatoria)**

Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il **medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali** da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Grazie per l'attenzione

*pietro.falletta@agid.gov.it*



Agenzia per l'Italia Digitale